



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Decreto ministeriale per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

VISTO il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTA la Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (C/2023/1598 final);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTA la modifica del decreto legislativo n.102/2004 apportata dalla legge di bilancio 2024 con la quale è stata estesa l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.102/2004 che prevede "sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive.....”;

VISTO il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102, che disciplina gli aiuti di Stato ex ante e il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

VISTO il capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102, che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n.115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

RITENUTO pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui ai Capi I e II del decreto legislativo n. 102/04 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto – o nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente decreto – o nel citato decreto legislativo – siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.

Articolo 2

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione)

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento.

Articolo 3

(Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali nonché a eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive)

1. Sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s'intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
 - a) i tre anni precedenti;
 - b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
3. Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale;
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.
4. Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 4

(Beneficiari e casi di esclusione)

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale o da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.
2. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, e nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2473, sono esclusi dagli aiuti:
 - a. le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - b. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Articolo 5

(Cumulo)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2473.

Articolo 6

(Esenzione)

1. Gli aiuti di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 4, 26, 30, 42, 44, 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 7

(Pubblicazione e Relazioni)

1. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) 2022/2473.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

On. le Francesco Lollobrigida